

parametro relativo alla localizzazione dell'interven-

parametro relativo al tipo di intervento.

Il costo totale unitario per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria sarà dato dalla formula:

$$C'' \text{ tot.} = P_2 \times Pd \times Pg \times Pl \times Pt \times 1.000 \text{ L/mq.}$$

Il contributo da corrispondere al Comune per le opere di urbanizzazione primaria si determina ai sensi dell'art. 10.

ESEMPIO

Per un Comune di III classe avente le caratteristiche geografiche di collina interna con $Pd = 0,9$, ossia un incremento demografico medio annuo compreso tra lo 0% e l'1%, la realizzazione di una nuova costruzione ad uso residenziale in zona di completamento B con indice di fabbricazione $i_1 = 2 \text{ mc/mq}$, il costo totale unitario sarà dato:

per le primarie:

$$C'' \text{ tot.} = 0,9 \times 0,9 \times 0,7 \times 0,4 \times 4.500 = 1.026 \text{ L/mc.}$$

per le secondarie:

$$C'' \text{ tot.} = 0,9 \times 0,9 \times 0,7 \times 0,9 \times 6.500 = 3.334 \text{ L/mc.}$$

$$C'' \text{ tot.} = 1.026 + 3.334 = 4.360 \text{ L/mc.}$$

Pertanto l'Amministrazione Comunale deve deliberare una incidenza compresa tra 210 L/mc e 1.030 L/mc per le urbanizzazioni primarie e compresa tra 670 L/mc e 1.030 L/mc per le urbanizzazioni secondarie, essendo l'incidenza minima per i Comuni della III classe pari al

DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 31 gennaio 1978, n. 71-U.

Determinazione della quota del contributo di concessione inerente il costo di costruzione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 28.1.1977, n. 10, recante norme per la edificabilità del suolo, ed in particolare gli articoli 3 e 6;

Viste le leggi regionali 9.3.1976, n. 10 e 7.1.1977, n. 1;

Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 10.5.

1977, relativo alla determinazione dei costi di costruzione dei nuovi edifici;

Considerato che ai sensi dell'art. 6 della legge 28.1.1977, n. 10 la Regione è tenuta a determinare, in funzione delle caratteristiche, delle tipologie delle costruzioni, della loro destinazione e ubicazione, la quota del costo di costruzione, variabile dal 5% al 20%, che va compresa nel contributo afferente la concessione;

Ritenuto per quanto attiene al fattore «ubicazione» di dover ripartire i Comuni della Sardegna in quattro classi, con due sottoclassi, in analogia a quanto previsto per la determinazione delle tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art. 5 della legge 28.1.1977, n. 10;

Ritenuto per quanto riguarda il fattore «caratteristiche degli edifici», di dover assumere come criterio di riferimento la tabella «C» allegata al D.M. 11.10.1976, relativa ai coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali, limitatamente alle unità immobiliari del gruppo A) per scopi residenziali, ripartendo gli edifici stessi nelle seguenti tre classi a seconda delle relative caratteristiche:

a) abitazioni di lusso.

Sono classificate tali quelle aventi i requisiti di cui al D.M. 2.8.1969;

b) abitazioni di tipo economico e popolare.

Sono classificate tali quelle aventi i requisiti di cui agli artt. 48 e 49 del T.U. approvato con R.D. 28.4.1938, n. 1165, e cioè quelle comprese nelle categorie A3, A4, A5, A6 e A11 di cui alla tabella «C» del citato D.M. 11.10.1976;

c) abitazioni medie.

Sono classificate tali, per esclusione, quelle non rientranti nelle precedenti categorie;

Ritenuto altresì, per quanto concerne il fattore «tipologico», di individuare le seguenti tre categorie:

a) abitazioni in ville mono-plurifamiliari;

b) edifici isolati plurifamiliari;

c) edifici a torre, in linea o a schiera; tipologie tradizionali dei centri rurali sardi, non localizzate in zone classificate «F» turistiche dai vigenti strumenti urbanistici;

Ritenuto infine, per quanto riguarda il fattore «destinazione», di far riferimento alle destinazioni di zona previste nei vigenti strumenti urbanistici comunali;

Ritenuto opportuno applicare i coefficienti previsti per gli edifici a torre, «in linea» o «a schiera» per le abitazioni consentite dagli strumenti urbanistici in zone classificate «artigianali» od «industriali»;

Considerato che il costo di costruzione per le nuove abitazioni di edilizia residenziale, stabilito ai sensi dei DD. MM. 3 ottobre 1975, n. 9816 e 10 maggio 1977, n. 801, risulta fissato nella seguente misura:

- per i Comuni delle Province di Cagliari e Sassari:
137.700 L/mq;
- per i Comuni delle Province di Oristano e Nuoro:
126.225 L/mq.;

Considerato che il costo unitario base riferito alla prima classe di edifici di cui al 2.º comma dell'art. 6 della legge 28.1.1977, n. 10, può essere aumentato in base ai criteri contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del D.M. n. 801 del 10 maggio 1977;

Sentita la Commissione Speciale per l'Ecologia ed Urbanistica del Consiglio Regionale;

Su conforme deliberazione della Giunta Regionale in data 27.12.1977;

Decreta

Art. 1

E' approvata la determinazione della quota del contributo di concessione afferente il costo di costruzione, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 28.1.1977, n. 10, secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

La quota di contributo non è dovuta per gli interventi

di cui all'art. 9 lettere a), c), d), e), f) e g), nonché per quelli previsti dal 2.º comma del suddetto art. 9.

Art. 3

Le opere da realizzare in zone agricole, ivi comprese le residenze, che non siano in funzione della conduzione del fondo, qualora consentite dai regolamenti comunali, sono soggette altresì alla corresponsione dell'onere afferente il costo di costruzione.

Art. 4

La quota di contributo relativa al costo di costruzione per interventi su edifici esistenti è determinata dalla Amministrazione Comunale in relazione al costo degli interventi risultante dai progetti presentati per ottenere la concessione.

Art. 5

La quota di contributo afferente il costo di costruzione è aggiornata annualmente dalla Regione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui all'art. 6 della legge 28.1.1977, n. 10.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Cagliari, li 31 gennaio 1978.

Carrus

ALLEGATO

Tabella relativa alle quote del costo di costruzione (art. 6 legge 28.1. 1977, n. 10).

Quota base	Ubicazione	Quota	Caratteristiche	Quota	Tipologie	Quota	Destinazione	Quota	
5%	Classe I Comuni con oltre 20.000 abitanti	2%	Lusso (per tutte le classi)	2%	Villa mono-piuri familiari (per tutte le classi)	2%	ZONE A B (per tutte le classi)	0	
	Classe II Comuni con oltre 10.000 abitanti	1%	Media (per tutte le classi)	0,5%	Edifici isolati plurifamiliari (per tutte le classi)	0,5%	ZONE C D (per tutte le classi)	0,5%	
	Classe III Comuni con oltre 2.000 abitanti fino a 10.000 ab.	0,5%					ZONA E (per tutte le classi)	2%	
	Classe IV Comuni fino a 2.000 abitanti	0	Economico popolare (per tutte le classi)	0	Edifici a torre, in linea, a schiera e ti- pologie tradizionali dei centri rurali sardi *) (per tutte le classi)	0	Zona F	Classe I	2%
								Classe II	3%
						Classe III		4%	
						Classe IV		5%	

*) escluse le zone «E» (agricole) ed «F» (turistiche) nelle quali anche per le tipologie tradizionali si applica la quota del 2%.